



*Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Direzione Generale*



**ORDINE DEGLI PSICOLOGI**  
*Consiglio Regionale Piemontese*

**PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
E  
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE**

**Vista** la direttiva n. 16 del 5/2/2007 nella quale il Ministro della Pubblica Istruzione ha evidenziato la necessità di fornire alle “Istituzioni scolastiche ulteriori risorse e strumenti che consentano l’incremento di azioni volte a favorire appieno la valorizzazione delle persone, la crescita e lo sviluppo educativo, cognitivo e sociale del singolo discente mediante percorsi di apprendimento individualizzati ed interconnessi con la realtà sociale del territorio, la cooperazione, la promozione della cultura della legalità e del benessere di bambini ed adolescenti”;

**Viste** le linee di indirizzo del “Piano Triennale per il Benessere dello Studente (2007-2010)” promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione (CM del 18 aprile 2007);

**Visti** gli accordi interministeriali tra Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero della Salute del 5 gennaio 2007 per i piani “Scuola e Salute” e “Guadagnare salute: facilitare le scelte salutari” del 4 maggio 2007, con le reciproche linee di indirizzo;

**Vista** la Convenzione tra Regione Piemonte (Assessorato alla Sanità) e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 2006-2009 del 8/11/2006 relativa alle attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;

**Vista** la legge regionale n. 18/2007 “Norme per la programmazione sociosanitaria e riassetto del servizio sanitario regionale” che individua, tra le sue finalità prioritarie, la tutela e la promozione della salute come bene comune e sottolinea il ruolo primario dei soggetti individuali e collettivi del territorio nell’identificazione dei bisogni di salute e delle azioni finalizzate al raggiungimento e mantenimento del benessere sociale;

**Vista** la Legge 328/2000 che all’art. 22 precisa che “Gli interventi per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché gli interventi a sostegno dei minori in condizioni di disagio rientrano nel livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sottoforma di beni o servizi” e le sue evoluzioni nella legge regionale n. 1 del 8/1/2004 che sottolinea la necessità di maggiore integrazione nei progetti per la salute a livello territoriale, sia nei piani di zona sia nel piano sociosanitario della Regione Piemonte;

**Visto** la legge 56/1989, istitutiva dell’Ordine degli Psicologi, che all’art. 1 definisce quali ambiti di intervento della professione di psicologo: “la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; comprendendo altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”;

**Ritenuto** che la promozione del benessere dello studente e del successo formativo, l'educazione a comportamenti responsabili e attivi, la prevenzione di comportamenti a rischio, il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, la lotta al bullismo costituiscono compiti primari della Scuola e dell'Amministrazione scolastica;

**Considerata** la necessità di consolidare un sistema che valorizzi la partecipazione degli utenti, degli enti locali e degli operatori socio-sanitari, pubblici e privati, attraverso le loro rappresentanze, alla definizione di linee programmatiche ed azioni integrate;

**Preso atto** della presenza e della forte richiesta da parte delle scuole della regione Piemonte di progetti in ambito psicologico: sportelli di ascolto; progetti per favorire l'integrazione sociale di alunni in situazione di handicap e di alunni stranieri; progetti per favorire l'agio; percorsi per implementare la motivazione allo studio e il rafforzamento dell'autostima; azioni di orientamento e ri-orientamento scolastico e formativo; progetti di educazione socio-affettiva, sessuale, alimentare e di contrasto alle dipendenze, etc.;

**Preso atto** delle opportunità formative che possono nascere da una sinergia di intenti tra l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ordine degli Psicologi del Piemonte.

## **PREMESSO CHE**

### **l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**

- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- promuove sul territorio iniziative condotte in partenariato tra enti, associazioni e istituzioni scolastiche aderenti a protocolli di intesa stipulati o da stipulare.

### **l'Ordine degli Psicologi**

- è garante della formazione di base e di specializzazione degli psicologi iscritti;
- sostiene l'utilizzo del proprio titolo professionale, esclusivamente per attività ad esso pertinenti;
- favorisce iniziative atte a sostenere l'implementazione della figura dello psicologo, finalizzate a promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità;
- contrasta l'esercizio abusivo della professione.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Finalità**

Offrire agli attori che orbitano intorno al mondo della scuola (dirigenti, docenti, personale ATA, studenti e famiglie):

- orientamento tecnico-scientifico circa le competenze dello psicologo scolastico;
- potenziamento di sinergie tra scuola e territorio.

## Art. 2 – **Impegni**

**L'Ordine degli Psicologi del Piemonte** si impegna a:

- promuovere la collaborazione nella progettazione e realizzazione di iniziative congiunte;
- sostenere iniziative di supporto tecnico-informativo alle autonomie scolastiche per la realizzazione di azioni di prevenzione, promozione ed intervento;
- contribuire alla diffusione delle iniziative programmate.

**L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte** si impegna a:

- diffondere negli Uffici Scolastici Provinciali e nelle scuole di ogni ordine e grado il presente accordo;
- diffondere e promuovere le iniziative realizzate congiuntamente con l'Ordine degli Psicologi.

## Art. 3 – **Commissione paritetica**

L'attuazione della presente intesa è demandata ad una Commissione mista paritetica che curerà la corretta applicazione del protocollo individuando le modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative e per la realizzazione di azioni di monitoraggio delle attività svolte.

## Art. 4 – **Validità**

Il presente protocollo avrà la durata di 2 anni, fatta salva la possibilità di recesso da parte di entrambe le parti con almeno 30 giorni di preavviso.

Esso potrà essere rinnovato previa adozione di uno specifico provvedimento.

Torino, li 5 maggio 2008

Ufficio Scolastico Regionale  
per il Piemonte  
Il Direttore Generale

Francesco de Sanctis

Ordine degli Psicologi  
del Piemonte  
Il Presidente

Paolo Barcucci